

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 160 DEL 22.1.2019

OGGETTO: Esecuzione Sentenza n. 652/18 del Tribunale di Ragusa. Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. Carcarello Giuseppe appartenente al personale ex art.1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006 (cc. dd. Garanzie Occupazionali).-

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di Gennaio in Palermo, presso la sede del Consorzio di Bonifica n°8 di Catania il sig. Francesco Nicodemo, nominato con D.A. n. 01/GAB del 02/01/2019 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio, Ing. Fabio Bizzini, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTO il D.A. n. 10/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall’Avv. Cecilia Licitra del Foro di Ragusa, difensore del Signor Carcarello Giuseppe ed elettivamente domiciliato in Ragusa in Viale Ten. Lena n. 14, assunto al protocollo consortile al n. 13126 del 11/11/2011, con cui il ricorrente richiede il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la deliberazione n. 516 del 28/08/2012 con cui si autorizzava il Consorzio a proporre opposizione avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Carcarello Giuseppe;

VISTA la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa n. 652/18, notificata al Consorzio di Bonifica 8 Ragusa in data 28/12/2018, sul ricorso proposto dal sig. Carcarello Giuseppe in cui:

- 1) dichiara il rapporto in questione a tempo indeterminato a decorrere dal 03/12/2001;
- 2) condanna il Consorzio alla riammissione in servizio del sig. Carcarello Giuseppe alle condizioni e mansioni di cui al detto contratto;
- 3) condanna il Consorzio al risarcimento del danno in favore del sig. Carcarello Giuseppe tramite versamento di una indennità pari a 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine;
- 4) condanna il Consorzio a rifondere al ricorrente metà delle spese processuali che liquida nell’intero in € 1.800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge;

VISTO l’atto di precetto allegato alla summenzionata sentenza dell’Avv. Cecilia Licitra con cui, tra l’altro, viene intimato al Consorzio di procedere all’immediato ripristino del rapporto a tempo indeterminato a decorrere dal 03/12/2001 instaurato con il sig. Carcarello Giuseppe;

VISTO il parere del 31 gennaio 2017 assunto al protocollo consortile al n.1486/17 reso dall’avv. Nicolò Schittone del foro di Roma, Partner Senior di LMCA – Studio Legale, esperto sia in materia Sindacale e delle Relazioni Industriali che in Diritto del Lavoro e specialista delle tematiche dei Consorzi di bonifica, in merito alla esecuzione delle Sentenze della Corte d’Appello di Catania che riconoscono agli operai stagionali del Consorzio la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

RITENUTO che in conseguenza al suddetto parere occorre dare esecuzione alla citata sentenza n°652/2018 procedendo alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dalla data del 03/12/2001 in forza del contratto stipulato in data 30/11/2001 ed alla liquidazione e pagamento in favore del ricorrente dell’indennità di cui all’art. 32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto goduta dall’istante alla data di scadenza del termine, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto, e ciò con salvezza dell’esito dell’eventuale corte d’appello senza prestare acquiescenza e solo per dare esecuzione all’ordine del Giudice;

CONSIDERATO che il contratto trasformato a tempo indeterminato stipulato in data 30/11/2001 che alla presente si allega sub A), prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^ fascia funzionale;

PRESO ATTO del consolidato parere espresso in materia dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale – Servizio 4 – Acqua in Agricoltura nel senso che per lo stesso la normativa attualmente vigente non consente l'utilizzazione delle somme di cui alla L.R. n. 49/81 per la liquidazione degli emolumenti al personale ex avventizio il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato a seguito di sentenze;

VISTA la nota consortile n. 5599 del 27/09/2018 con cui l'Amministrazione trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti una relazione integrativa contenente le ulteriori azioni di risanamento che si intendono adottare;

SENTITO il parere del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art. 1) di procedere alla trasformazione temporanea del rapporto di lavoro in essere quale stagionale da Tempo Determinato a Tempo Indeterminato del dipendente Carcarello Giuseppe, nato a Scicli il 12/05/1959, con decorrenza dalla data del 03/12/2001 in forza del contratto stipulato con questo Ente in data 30/11/2001, riammettendo in servizio lo stesso con decorrenza dal 1/2/2019 e comunque subordinata alle tempistiche amministrative occorrenti per gli adempimenti di legge ed alle condizioni di cui all'allegato contratto di lavoro e sotto indicate e ciò con riserva di proporre eventuale ricorso in appello senza pertanto prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare *iussu iudicis* all'ordine dei Giudici, di cui alla sentenza n. 652/18 del Tribunale di Ragusa;

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^ fascia funzionale;

Luogo di lavoro: comprensorio consortile - sede centrale e sedi periferiche dell'Ente e relativi punti zona;

Art. 2) di dare atto che l'assunzione in questione è effettuata in quanto adempimento obbligatorio in esecuzione dell'ordine del giudice;

Art. 3) di dare atto che la copertura finanziaria sarà individuata nell'elaborando bilancio di previsione 2019, tenendo conto anche delle previsioni di cui all'art.8 commi 7 e 8 legge regionale



n.10 del 11/08/2017, nonché dell'emettendo ruolo consortile relativo all'esercizio in corso e della nota consortile n. 5599/2018;

Art. 4) di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione;

Art. 5) di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 4°, per i provvedimenti consequenziali.-

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Sig. Francesco Nicodemo)



0